



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

SETTORE 2
BILANCIO

“ F ”
All. del G. C.S.
n° 45/2014

Relazione sul patto di stabilità interno 2014-2016

PATTO DI STABILITA' 2014

Gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016. In particolare, i commi da 2 a 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 definiscono le modalità di determinazione del saldo obiettivo degli enti locali per i predetti anni.

Le novità più significative rispetto alla disciplina previgente riguardano, in particolare:

l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (articolo 1, comma 532, della legge di stabilità 2014);

la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120);

Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31 della legge di stabilità 2012.

In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stata attuata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono state rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura pari a 20,25% per le province.

Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per l'anno 2016.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in

Adi

termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 è costituita da 5 fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/14/P relativi alle province.

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno 2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011¹ ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiale in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione, nonché le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014.

Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011², la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, assumere provvisoriamente l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti sperimentatori di cui al più volte citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014 :

	Anno 2014 DM n. 10574 del 05/02/2014 (Art. 31, comma 6, primo periodo)	Anno 2015 Art. 31, comma 6, lett. a)	Anno 2016 Art. 31, comma 6, lett. b) e c)
Province	20,25%	20,25%	21,05%

Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre,

¹ Come introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 102 del 2013.

² Come modificato dall'articolo 1, commi 428 e 429, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2009, 2010, 2011) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura *web* ed è visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).

Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012.

Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione

Con il più volte citato decreto ministeriale n. 10574 del 5 febbraio 2014 è stata attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilità interno prevista per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo si rinvia ai paragrafi 1 e 3.1). In particolare, l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,41 per cento.

L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 del prospetto degli obiettivi programmatici.

Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)

Per l'anno 2014 è confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti.

Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo determinata in base ai Patti di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale orizzontale.

Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna.

Il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha, altresì, precisato che possono beneficiare della predetta riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio o sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), escludendo conseguentemente dal suddetto beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che, in



virtù della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i propri enti con risorse del proprio bilancio.

Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo *web* quando verrà definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.

Nel prospetto seguente sono evidenziate, per il triennio 2014-2016, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le provincia di Olbia-Tempio.

All. OB/14/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147) PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016				
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	24.409	23.736	25.137
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			24.427
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	20,25%	20,25%	21,05%
	(e)	(f)	(g)	
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	4.947	4.947	5.142
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	1.389	1.389	1.389
		(k)	(l)	(m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)	3.558	3.558	3.753
	(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)	
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3) (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)			
		(q)		
FASE 4	PATTO REGIONALE "Verticale" (4) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)			

		(r) Anno 2014			
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (4) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012				
		(s) Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)				
		(t) Anno 2014	(u)	(v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE enti IN sperimentazione	0			
		(w)=(q)+(r)+(s)+(t)			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE enti NON in sperimentazione (2014) e per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno (anni 2015 e 2016)	3.558	3.558	3.753	
		(x)=(n)+(r)+(s)+(t)	(y)=(o)+(u)	(z)=(p)+(v)	
		Anno 2014			
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010				
		(aa) Anno 2014			
	SALDO OBIETTIVO FINALE enti IN in sperimentazione	0			
		(ab)=(w)-(aa)			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	SALDO OBIETTIVO FINALE enti NON in sperimentazione (2014) e per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno (anni 2015 e 2016)	3.558	3.558	3.753	
		(ac)=(x)-(aa)	(ad)=(y)	(ae)=(z)	

FASE 5

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA

(ANNUALITA')	2014	2015 <i>(migliaia di euro)</i>	2016
E titolo I - entrate tributarie (accertamenti)	7.598	7.598	7.598
E titolo II - contributi correnti (accertamenti)	7.819	7.819	7.819
E titolo III - entrate extratributarie (accertamenti)	862	862	862
E titolo IV - alienazioni e trasferimenti di capitale (riscossioni)	3.155	3.155	3.155
<i>a detrarre:</i>			
E titolo IV, cat. 6 - riscossione di crediti (incassi)	----	----	----
titolo IV - alienazioni/cessione quote societarie per investimenti	----	----	----
E infrastrutturali o per riduzione debito	----	----	----
Entrate finali (a)	19.434	19.434	19.434
S titolo I - spese correnti (impegni)	15.876	15.876	15.681
S titolo II - spese in conto capitale (pagamenti)	---		
<i>a detrarre:</i>			
S titolo II, int. 10 - concess. di crediti (pagamenti)	----	----	----
Spese finali (b)	15.876	15.876	15.681
Saldo finanziario (a-b)	3.558	3.558	3.753
Saldo programmatico	3.558	3.558	3.753
Scostamento	--	--	--

Resp. Servizio
(Rag. Roberto Meloni)



Il Dirigente
(Dott.ssa Antonina Salis)

(Handwritten signature of Antonina Salis)